



ATTO N. 1257

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 150 del 25/02/2022)

**“ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE ALLE MODIFICHE LEGISLATIVE IN
ORDINE ALL’ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE. ART. 1, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234”**

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi

il 01/03/2022

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente l'01/03/2022



Regione Umbria
Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 150 SEDUTA DEL 25/02/2022

OGGETTO: DDL:"Adeguamento della normativa regionale alle modifiche legislative in ordine all'Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 1, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234."

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 10 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Paola Agabiti avente ad oggetto:

"Adeguamento della normativa regionale alle modifiche legislative in ordine all'Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 1, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234."";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo del 22/02/2022 prot. n. 34473 con la quale si comunica che non si ritiene necessario l'esame della disposizione de qua da parte del Comitato poiché la modifica proposta non presenta aspetti di rilievo giuridico;

Considerato che le disposizione del presente disegno di legge debbono entrare in vigore entro il 31 marzo 2022 ed essere pubblicate anche nella Gazzetta Ufficiale;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto **"Adeguamento della normativa regionale alle modifiche legislative in ordine all'Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 1, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234."**, e la relazione che lo accompagna, dando mandato al Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea Legislativa;
- 2) di indicare l'Assessore Paola Agabiti di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Oggetto: DDL:"Adeguamento della normativa regionale alle modifiche legislative in ordine all'Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 1, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234."

RELAZIONE

L'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. legge di bilancio per l'anno 2022) ha novellato l'art. 11, comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi -TUIR-), disponendo, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, la modifica delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e la riduzione degli scaglioni di reddito della normativa previgente, che da cinque divengono quattro.

Nello specifico l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, nella sua nuova versione, stabilisce che l'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR, specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, che si sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021:

SCAGLIONI REDDITO DAL 01.01.2022	SCAGLIONI DI REDDITO AL 31.12.2021
a) fino a 15.000 euro;	a) fino a 15.000 euro;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;	b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;	c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro;
d) oltre 50.000 euro.	d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro;
	e) oltre 75.000 euro.

Siffatta nuova articolazione degli scaglioni fissati per l'IRPEF a decorrere dal 2022, produce effetti anche ai fini del calcolo dell'addizionale regionale all'imposta delle persone fisiche, dal momento che l'imposta regionale, come dispone l'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, *"è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta"*.

A tal proposito il legislatore ha dettato un principio di carattere generale, racchiuso nel comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, in base al quale per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, cui il sistema medesimo è informato, *"le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF"*.

Il Dipartimento delle finanze nella risoluzione n. 2/DF del 1° febbraio 2022 chiarisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno adeguare la disciplina del tributo regionale applicabile dall'anno di imposta 2022 al quadro normativo statale innanzi delineato, attraverso un'apposita legge come espressamente dispone l'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 68/2011 che ha integrato la disciplina del tributo contenuta nell'art. 50 del D.Lgs. n. 446/1997.

È sottolineato, altresì, che detta legge dovrà essere pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma entro il termine del 31 marzo 2022.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In tale cornice normativa si inserisce il comma 5 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021, che proprio al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF stabilita dal comma 2 dello stesso articolo, dispone che *“il termine di cui all'art. 50, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno d'imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022”*.

Di fatto, si tratta di un differimento temporale limitatamente per l'anno 2022 del termine, stabilito di norma in *“non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce”*, entro il quale ciascuna regione può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base.

E' necessario, quindi, che anche la Regione Umbria adegui la disciplina del tributo regionale applicabile dall'anno di imposta 2022 al quadro normativo statale innanzi delineato, attraverso un'apposita legge, come espressamente previsto dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 68 del 2011, che ha integrato la disciplina contenuta nell'art. 50 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

L'art. 50 comma 3 prevede altresì la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del provvedimento regionale che dispone in materia di addizionale.

Per altro, il comma 6 dell'art. 1 della Legge n. 234 del 2021, prevede, poi, che entro il 13 maggio 2022 la Regione trasmetta i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, vale a dire sul sito internet www.finanze.gov.it. Tale procedura, disciplinata dal D.M. 18 dicembre 2015, è dettata, *“ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari”* come precisa l'art. 50, comma 3, del D. Lgs. n. 446 del 1997, nel quale viene, altresì, disposto che il mancato inserimento dei dati nel suddetto sito informatico comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

Gli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n.68 del 2011 introducono, altresì, una serie di vincoli incrociati a partire dalla facoltà delle Regioni di rimodulare l'addizionale regionale IRPEF e l'IRAP. La finalità di queste restrizioni va ricercata nella volontà del legislatore di limitare gli spazi di discrezionalità delle Regioni affinché la riduzione del carico fiscale sulle imprese non sia compensata dall'aumento dello stesso sulle persone fisiche

Nello specifico:

- l'articolo 6, comma 3, prevede che se la Regione ha disposto la riduzione dell'IRAP, non può contestualmente maggiorare l'addizionale IRPEF in misura superiore allo 0,5%;
- le maggiorazioni oltre lo 0,5% non possono essere applicate al primo scaglione di reddito IRPEF (fino a 15.000 Euro);
- l'articolo 5 dispone che *“non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione dell'addizionale IRPEF è superiore allo 0,5%”*.

Per quanto concerne il quadro normativo regionale dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la Regione Umbria ha disciplinato per la prima volta l'addizionale regionale IRPEF con la D.G.R. n. 1631 del 18/12/2001, stabilendo una maggiorazione dello 0,2% da applicare sull'intero reddito, con esclusione dei soli redditi che non superavano il primo scaglione IRPEF (fino a 15.000 euro). Tale disposizione ha trovato applicazione fino all'anno 2013.

Con l'art.1 della Legge regionale n. 29/2013, la Regione Umbria, in attuazione dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 68/2011 a decorrere dall'anno 2014, ha stabilito invece aliquote differenziate di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

addizionale regionale all'IRPEF per scaglioni di reddito, applicando le seguenti maggiorazioni all'aliquota di base:

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF		
SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTA BASE	MAGGIORAZIONI
a) per redditi fino a 15.000 euro	1,23	nessuna maggiorazione
b) per redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;	1,23	0,4 %
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro;	1,23	0,45%
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro	1,23	0,5%
e) oltre 75.000 euro	1,23	0,6%

La suddetta norma è tuttora in vigore.

In considerazione di quanto sopra esposto, visto l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di rimodulare le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in linea con i nuovi scaglioni di reddito dell'IRPEF per l'anno 2022, salvaguardando i criteri di progressività cui è informato il sistema tributario e allo scopo di mantenere l'invarianza di gettito, sono state effettuate stime di gettito basate sugli ultimi dati disponibili presenti sul sistema CENT (Cruscotto delle entrate tributarie) relativi all'anno d'imposta 2019. Dai suddetti dati, estrapolato il numero dei contribuenti per fasce di reddito, è stata ricostruita la consistenza delle basi imponibili rispetto ai nuovi scaglioni di reddito al fine di stimare il gettito regionale ottenibile con le aliquote regionali che da cinque passano a quattro in modo da garantire un gettito in linea con quello stimato sulla base degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2021.

La stima è riassunta nelle tabelle che seguono:

Simulazione 2022 con previgenti scaglioni di reddito sulla base del numero contribuenti, reddito imponibile e aliquote al 0% - 0,40% - 0,45% - 0,50% - 0,60%					
Scaglioni reddito imponibile	Contribuenti 2019		Reddito imponibile	Aliquote regionali previste	Imposta con aliquote rimodulate
	Numero	% Peso			
0-15.000	126.214	26,43%	€ 1.264.189.180	0	€ 0,00
15.001-28.000	226.277	47,38%	€ 4.645.834.742	0,40	€ 5.006.718,97
28.001-55.000	103.033	21,58%	€ 3.528.438.333	0,45	€ 8.253.530,50
55.001-75.000	11.026	2,31%	€ 664.184.964	0,50	€ 2.201.785,82
oltre 75.001	10.979	2,30%	€ 1.276.087.378	0,60	€ 5.718.730,77

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Totali	477.529	100,00%	€ 11.378.734.597	€ 21.180.766,05
--------	----------------	----------------	-------------------------	------------------------

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ADEGUAMENTO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF AI NUOVI SCAGLIONI		
SCAGLIONI DI REDDITO DAL 01.01.2022	ALIQUOTA BASE	MAGGIORAZIONI
a) per redditi fino a 15.000 euro	1,23	nessuna maggiorazione
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;	1,23	0,39 %
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;	1,23	0,44 %
c) oltre 50.000 euro	1,23	0,60 %

Simulazione 2022 con attuali scaglioni di reddito sulla base del numero contribuenti, reddito imponibile e aliquote al 0% - 0,40% - 0,45% - 0,60%					
Scaglioni reddito imponibile	Contribuenti 2019		Reddito imponibile	Aliquote regionali previste	Imposta con aliquote rimodulate
	Numero	% Peso			
0-15.000	126.214	26,43%	€ 1.264.189.180	0	€ 0,00
15.001-28.000	226.277	47,38%	€ 4.645.834.742	0,39	€ 4.881.550,99
28.001-50.000	98.331	20,59%	€ 3.295.798.948	0,44	€ 7.372.517,87
oltre 50.001	26.707	5,59%	€ 2.172.911.727	0,60	€ 8.964.652,86
Totali	477.529	100,00%	€ 11.378.734.597		€ 21.218.721,73

Conseguentemente gli effetti dell'intervento fiscale possono così riassumersi:

- adeguamento dell'addizionale regionale all'Irpef ai nuovi scaglioni d'imposta;
- gettito complessivo dell'imposta sostanzialmente invariato;
- l'esclusione dall'imposizione regionale per i redditi fino a 15.000,00 euro;
- applicazione progressiva dell'imposta per scaglioni di reddito.

Disegno di legge: “**Adeguamento della normativa regionale alle modifiche legislative in ordine all’Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 1, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.**”

Art. 1.

(Disposizioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF)

1. A decorrere dall’anno d’imposta 2022, in attuazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per gli scaglioni di reddito previsti all’articolo 11, comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), applicando all’aliquota di base le seguenti maggiorazioni:

a) fino a 15.000 euro, nessuna

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

maggiorazione;

- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, maggiorazione dello 0,39 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro maggiorazione dello 0,44 per cento;
- d) oltre 50.000 euro, maggiorazione dello 0,60 per cento.

Art.2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 24/02/2022

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE,
PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
- Paolo Reboani

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 25/02/2022

Assessore Paola Agabiti

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
